

- ha contestato alla società la qualificazione del rapporto di lavoro autonomo e occasionale intercorso tra [redacted] e [redacted] per il periodo 1.4.2016 – 2.12.2016 quale operatrice telefonica addetta al marketing riqualificandolo come contratto di lavoro subordinato, con riconoscimento alla lavoratrice del III livello CCNL Studi Professionali Consilip, mansioni di impiegata addetta all'area commerciale;

- ha imposto alla società ricorrente l'immediata regolarizzazione contributiva e assistenziale del rapporto così riqualificato mediante il versamento di una somma complessiva di euro 5.038,83 a titolo di contributi non corrisposti.

Contrariamente a quanto ritenuto dall'Ispettorato del Lavoro e dall'INPS, la società ricorrente ha ribadito il carattere autonomo della prestazione lavorativa resa dall'operatrice [redacted] nel corso contratti di collaborazione stipulati con la società per il periodo in contestazione.

Infine, dopo aver evidenziato come l'onere probatorio di dimostrare la diversa natura di rapporto di lavoro subordinato della prestazione lavorativa in esame gravasse interamente sull'ente convenuto quale titolare del preteso credito contributivo, la società ricorrente, previo accertamento dell'illegittimità/invalidità e inefficacia dell'avviso di pagamento del 31.10.2017, ha domandato al Tribunale di accertare che nulla è dovuto dalla ricorrente a tale titolo.

Il tutto con vittoria di spese di lite.

Si è costituito ritualmente in giudizio l'Inps, che ha contestato quanto *ex adverso* dedotto chiedendo l'integrale rigetto del ricorso per le ragioni compiutamente esposte in memoria.

La causa è stata istruita mediante la documentazione acquisita e le prove orali ammesse. All'udienza del 1 giugno 2022, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto in udienza, riservato il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e viene, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte.

In primo luogo, quanto all'ammissibilità dell'impugnazione del verbale unico di accertamento e notificazione, presupposto dell'avviso di pagamento emesso e notificato dall'INPS in data 31.10.2017 si osserva quanto segue.

Come già osservato anche da questo Tribunale con sentenza n. 147/2021 le cui motivazioni devono intendersi integralmente condivise e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. "*dal punto di vista strettamente amministrativo, è vero che tale atto rappresenta il presupposto dell'ordinanza di cui all'art. 18 l. 689/81, espressamente impugnabile ai sensi dell'art. 22 della medesima legge; ma è altresì*

vero che, per i suoi effetti, esso determina ex se l'insorgere di un interesse, in capo al destinatario, ad un provvedimento giudiziale di accertamento negativo dei fatti oggetto di contestazione. Ciò in quanto:

- laddove si consideri la successiva attività sanzionatoria come meramente eventuale, è innegabile che sussista un interesse giuridicamente apprezzabile del destinatario ad una celere definizione della situazione di incertezza nella quale lo stesso venga a trovarsi all'esito dell'attività ispettiva;

- se si ritenga, al contrario, che l'emissione della sanzione amministrativa rappresenti l'esito certo delle risultanze ispettive allora il verbale sarebbe impugnabile in applicazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, secondo il quale "la possibilità di un'impugnazione anticipata è ... riconosciuta solo in rapporto a fattispecie particolari, ossia ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva" (CdS, sez. III, 02/11/2019 n. 7476).

In questa prospettiva, il verbale dell'ITL assume il valore di un atto unitario e complesso, non solo diretto all'accertamento della sussistenza o meno di violazioni amministrative, ma finalizzato altresì a promuovere l'applicazione complessiva delle norme sulla legislazione sociale e del lavoro.

Conferma di tale impostazione si rinviene nell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 124 cit., che riconosce ai verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo il valore di "fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati", prevedendo espressamente che tali atti possano "essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate".

Anche a fronte di tale quadro normativo, quindi, non è più possibile affermare che il verbale unico di accertamento e notificazione sia un atto endoprocedurale privo di autonoma rilevanza, posto che è idoneo a incidere direttamente sulle posizioni soggettive del destinatario anche con riferimento agli aspetti previdenziali.

In conclusione, ad avviso di questo Giudice, tale verbale deve essere trattato analogamente a quelli emessi dagli enti previdenziali che, come noto, sono pacificamente considerati autonomamente impugnabili".

Quanto al merito, deve in primo luogo premettersi che "l'elemento indispensabile che connota il lavoro subordinato distinguendolo da quello autonomo è il vincolo di soggezione del lavoratore subordinato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici e da un'attività di controllo e di vigilanza dell'esecuzione della prestazione lavorativa, attività che va valutata con riguardo alla situazione concreta, quindi alla specificità dell'incarico affidato al lavoratore ed alla sua modalità di attuazione, fermo restando che ogni attività

economicamente rilevante può essere oggetto di un rapporto sia di natura subordinata che di natura autonoma.” (cfr. Cass. sent. n. 18018/2017).

Pertanto, *"elemento indefettibile - quindi - del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il "nomen iuris" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione"), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità del rapporto medesimo"* (cfr. Cass. sent. n. 4476/2012 e n. 4500/2007).

Venendo dunque al caso controverso, dall'esame della documentazione prodotta (cfr. docc. 3, 5 e 6 ricorso), si osserva che [redacted] ha sottoscritto con la società ricorrente due contratti di collaborazione autonoma e occasionale ex art. 2222 c.c. (il primo in data 1.4.2016 e il secondo in data 2.5.2016) e uno di collaborazione quale responsabile commerciale di zona per la "zona [redacted]" (in data 1.7.2016).

Con Verbale unico n. [redacted] emesso in data 5.6.2017 e notificato in data 13.6.2017 (doc. 2 ricorso) l'Ispettorato ha riqualificato l'attività lavorativa di [redacted] quale rapporto di lavoro subordinato, riconoscendole la qualifica di impiegata addetta all'area commerciale, III° livello CCNL Studi Professionali Consilip.

In particolare, gli ispettori hanno rilevato che:

- [redacted] ha prestato la propria attività lavorativa dall'1.04.2016 al 2.12.2016 quale addetta al marketing per la società [redacted] in forza di due contratti di lavoro autonomo occasionale, ricevendo periodicamente dei compensi di importo variabile assoggettati a ritenuta d'acconto;

- nel periodo dall'1.04.2016 al 30.06.2016 la lavoratrice ha svolto attività di operatrice telefonica con l'incarico di contattare aziende operanti nella provincia di _____ e territori limitrofi, con l'incarico di proporre l'acquisto dei servizi in materia di salute e sicurezza ex d. lgs n. 81/2008 offerti dalla società _____;
 - l'attività è stata svolta all'interno dei locali della _____ utilizzando un telefono cordless dell'azienda e contattando i clienti indicati su di un elenco cartaceo fornito dalla società e compilato da una dipendente della stessa;
 - gli appuntamenti concordati dall'operatrice venivano dalla stessa comunicati all'addetta del marketing, dipendente della società _____, incaricata di recarsi presso le aziende potenziali clienti;
 - per ogni contratto acquisito doveva esser compilato un report degli appuntamenti concordati con i clienti, in base a un format predisposto dall'azienda;
 - in data 1.07.2016 _____ ha sottoscritto con la società _____ un accordo di collaborazione, quale responsabile commerciale della zona per il territorio dei comuni di: _____
 - l'incarico prevedeva l'attività commerciale di sviluppo di nuovi clienti: differentemente dai precedenti contratti, l'operatrice doveva recarsi personalmente presso le aziende con le quali erano stati concordati gli appuntamenti al fine di proporre l'acquisto dei servizi; al rientro presso i locali della società, la stessa si occupava di elaborare preventivi sulla base di un listino prezzi redatto per i servizi standard e fornito dalla società;
 - per ulteriori servizi, non indicati nel listino, la signora _____ dopo aver richiesto i relativi costi al signor _____ dipendente della società _____, nonché socio della stessa e coordinatore di tutta l'attività commerciale, attenendosi alle indicazioni ricevute, doveva redigere i preventivi i quali, una volta approvati dal signor _____ venivano inviati ai clienti;
 - tale attività, svolta inizialmente in affiancamento al signor _____ veniva di seguito prestata dalla sola lavoratrice che continuava a espletare il lavoro di operatrice telefonica all'interno dei locali aziendali nelle giornate e/o negli orari in cui non era impiegata all'esterno;
 - la signora _____ prestava attività lavorativa dal lunedì al venerdì con un orario giornaliero che andava dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
- Tanto premesso, se è vero che il *nomen iuris* attribuito alle parti o la disciplina formale del contatto non vincolano il Giudice nell'accertamento delle concrete modalità di attuazione del rapporto lavorativo, nondimeno l'espletata istruttoria orale (testi _____) ha permesso di

accertare che _____ nell'esecuzione della prestazione presso _____ e differentemente da quanto accertato dagli ispettori:

- non riceveva alcuna direttiva precisa dal coordinatore sig. _____ ovvero da _____ i quali, senza fornire indicazioni specifiche sul lavoro e su come dovesse essere svolto, si sono limitati a fornire all'operatrice le liste delle società da chiamare, ma solo al fine di evitare sovrapposizioni di chiamate tra le varie telefoniste (teste _____ *“l'addetto al telemarketing ha il solo compito di contattare le aziende per fissare appuntamenti [...] era nell'interesse dell'addetta al telemarketing fissare quanti più appuntamenti possibile per cui deduco che se un cliente non rispondeva loro si preoccupassero di richiamarlo, ma noi dell'azienda non abbiamo mai dato direttive di richiamare chi non rispondeva. Davamo dei consigli nei corsi di formazione ma poi era la singola addetta che decideva come gestirsi [...] non c'era un controllo giornaliero, non c'erano direttive specifiche sul lavoro e su come dovesse essere svolto [...] le liste venivano assegnate per evitare che gli addetti al telemarketing si sovrapponevano”*); teste _____ *“agli addetti vengono date delle liste estrapolate da pagine bianche.. le liste servono per evitare una sovrapposizione territoriale. Chi, come, dove e quando chiamare lo decide l'operatore. Non è stata data alcuna indicazione di ricontattare il potenziale cliente in caso di mancata risposta”*);
- non aveva obblighi di rendicontazione della propria attività a fine giornata, salvo quello di consegnare a fine mese l'elenco degli appuntamenti fissati e solo ai fini della fatturazione del compenso (teste _____ *“a fine giornata non doveva essere fatto alcun resoconto dall'addetta al telemarketing sugli appuntamenti fissati. Preciso che non so nemmeno quante ore lavorassero, l'unico resoconto svolto nel loro interesse era presentare a fine mese il report degli appuntamenti fissati [...] a fine giornata la _____ non doveva presentarmi il resoconto degli appuntamenti [...] l'addetto al telemarketing può anche non telefonare a nessuno per una settimana senza dover comunicare nulla all'azienda e senza che gli succeda nulla [...] lei poteva muoversi in autonomia per trovare nuovi clienti. Non c'erano indicazioni su come o dove trovare nuovi clienti, l'importante era non andare da clienti già acquisiti da _____”*); teste _____ *“al termine della giornata l'addetto non deve presentare un report degli appuntamenti. C'è un'agenda google solo per il telemarketing e viene usata solo dagli addetti.”*; teste _____ *“le telefoniste.. non avevano obblighi di rendicontazione a fine giornata. L'unica cosa che dovevano dire è se era stato fissato o meno un appuntamento. Se dicevano che non avevano appuntamenti da fissare e, in realtà, non avevano chiamato nessuno, nessuno se ne poteva accorgere”*);
- non aveva un orario fisso, rimanendo libera di organizzare l'attività lavorativa e gli appuntamenti con i clienti secondo gli orari a lei più comodi e, quando non lavorava da casa, compatibili con l'orario di

chiusura dell'ufficio non essendo la stessa in possesso delle chiavi dell'azienda (teste [redacted] "le telefoniste lavoravano prevalentemente da casa, nel senso che io non le vedevo tutti i giorni in azienda. Ci sono stati dei momenti in cui le telefoniste sono venute in azienda e le ho quindi potute conoscere, ad esempio per un confronto nel merito dell'attività oppure per ritirare gli elenchi delle aziende da contattare. [redacted] non aveva una postazione all'interno dell'ufficio"); teste [redacted]

"(gli addetti) lavorano principalmente da casa. A volte capita che stiano in ufficio ma saltuariamente e quando stanno in ufficio non hanno una postazione fissa, a differenza di noi dipendenti. Quando succede si mettono dove c'è spazio, come ad esempio nell'aula corsi o nell'aula stampante, non ci sono altri spazi"; teste [redacted] "gli addetti svolgono la prestazione prevalentemente da casa, e quando vengono in ufficio lo scelgono loro. L'unica occasione in cui sicuramente vengono convocati in ufficio è all'inizio della collaborazione per lo svolgimento di un'attività informativa che consiste in una presentazione aziendale, dei servizi base, dei corsi [...] le modalità con cui lavorava la [redacted] come addetto al telemarketing erano le stesse che ho descritto in generale prima. L'unica differenza è che lei veniva in ufficio più spesso. Perché lo voleva lei, non avendo però le chiavi eravamo in difficoltà perché doveva sempre esserci qualcuno in ufficio a chiudere");

- non doveva chiedere alcuna autorizzazione per ferie o permessi, rimanendo libera di rendere o meno la propria prestazione lavorativa senza alcun obbligo o vincolo nei confronti della società (teste [redacted] "lei (n.d.r. [redacted]) non aveva orari fissi in cui venire in azienda; lei andava e veniva in azienda quando voleva; mi ricordo di una volta in cui lei è arrivata verso le 16:30 e poi è andata via dopo mezz'ora [...] Non mi risulta che [redacted] abbia mai fatto richiesta di ferie, perché non doveva chiedere permessi per eventuali assenze dal lavoro; lo so perché lei veniva quando voleva"

teste [redacted] "sicuramente è capitato che si sia assentata dall'azienda ma non la vedevamo comunque tutti i giorni"; teste [redacted] "non mi occupo della gestione delle ferie e dei permessi (ROL) degli addetti al telemarketing perché loro non sono dipendenti. Se vogliono assentarsi nel senso di non lavorare non devono chiedere nulla, sono autonomi. Preciso che noi forniamo un modulo per richieste di ferie e permessi al personale dipendente, questo modulo non viene fornito agli addetti al telemarketing. Non hanno un orario fisso, si gestiscono in autonomia, quindi volendo anche oltre l'orario di ufficio");

- non aveva una propria postazione fissa in azienda. La circostanza che la stessa fosse più presente in ufficio rispetto alle altre telefoniste rispondeva a una specifica esigenza della stessa [redacted] la quale rifiutava di lavorare da casa per problematiche di inquinamento del proprio paese di residenza ([redacted]). Sul punto, i testi escussi hanno altresì riferito che spesso e volentieri la lavoratrice occupava le loro scrivanie creando non pochi problemi a livello organizzativo e di gestione degli spazi

(teste _____ "lei (N.D.R.) \ diceva sempre che preferiva venire in ufficio perché vicino a casa sua c'erano sorgenti di inquinamento. Alcune volte è stata anche invitata a non venire in ufficio, perché occupava postazioni dedicate ad altri scopi; mi ricordo di una volta che _____ ha occupato la mia postazione, mentre io ero fuori da un cliente o a fare un corso, e, una volta rientrato, ho dovuto chiederle di liberare la mia postazione. Mi ricordo di situazioni analoghe anche da parte della mia responsabile, perché spesso _____ stava nella stanza fotocopie, dove si facevano anche alcuni incontri con i clienti; mi ricordo in particolare di due situazioni in cui _____ voleva stare nella sala fotocopie, ma erano in corso incontri con i clienti. La stanza fotocopie non era la postazione di _____ non veniva tutti i giorni in azienda"; teste _____ "la signora _____ era gestita nella stessa identica maniera rispetto all'addetto al telemarketing che ho generalmente descritto in precedenza. L'unica differenza è che lei insisteva per poter essere presente in ufficio e ci ha spesso messo in difficoltà perché la sala riunioni non aveva spazio ed è capitato spesso, anche a me, che occupasse le postazioni fisse di noi dipendenti quando eravamo fuori [...] ho personalmente assistito a più episodi in cui il sig. _____ invitava la _____ a lavorare da casa ma lei sosteneva che il paese dove viveva _____ fosse fortemente inquinato per cui voleva lavorare in ufficio. In ogni caso non le è mai stata assegnata una postazione fissa; quando c'era stava in quella stanza che noi chiamiamo loculo che è la stanza stampante [...] la signora _____ non aveva le chiavi dell'ufficio, le abbiamo solo noi dipendenti. È capitato che la signora si trattenesse oltre l'orario di ufficio e in quel caso qualcuno è rimasto lì con lei per chiudere l'ufficio";

- utilizzava il telefono aziendale solo quando lavorava dall'ufficio, in base a una propria scelta discrezionale, essendo libera di utilizzare anche i propri recapiti personali (teste _____ aveva, come strumento aziendale, un telefono inclusa la sim; dipendeva dalla telefonista se chiedere ed usare un telefono aziendale o personale. Mi ricordo che _____ non aveva in dotazione un pc di _____ che io sappia non le era stato dato un pc per lavorare da casa; quando lei veniva in ufficio, di solito utilizzava un computer che di regola utilizzavo io quando facevo formazione"; teste _____ "Quando lavoravano in ufficio, gli addetti usavano un telefono aziendale se non volevano usare i propri recapiti personali [...] Quando si appoggiava, usava gli strumenti aziendali presenti, quindi usava il telefono aziendale e un pc, che non so se fosse quello di Abrami o quello dell'azienda usato per fare i corsi"; teste _____ "quando lavorano in ufficio, diamo la possibilità al personale telemarketing o di usare il loro telefono o mettiamo a disposizione dei telefoni cellulari in disuso");

- non percepiva un compenso fisso (teste [redacted] *“Le telefoniste venivano retribuite sulla base del numero di appuntamenti fissati con i potenziali clienti, quindi dipendeva dalle telefoniste quando e quanto lavorare”*); teste [redacted] *“il loro compenso è basato sugli appuntamenti fissati”*;

- quando ha svolto attività di commerciale responsabile di zona, gestiva in autonomia gli appuntamenti, sceglieva lei i clienti da contattare e si recava personalmente agli appuntamenti (teste [redacted] *“quando ha cambiato mansioni, lei ha chiesto di potersi presentare direttamente dal cliente per formulargli l’offerta. Preciso che lei formulava un’offerta base nel senso di servizi, corsi aggiornamenti; le era stato fornito un listino e formulava l’offerta che era un foglio con caselline da barrare per servizi da offrire, non era un’offerta strutturata. Le offerte strutturate le ho sempre fatte io perché lei non aveva le competenze. Oltre a me le ha redatte anche [redacted] [...] la signora [redacted] andava da sola dai clienti, forse un paio di volte sono andata io con lei e una volta [redacted] Anche con queste nuove mansioni, la [redacted] è sempre stata autonoma nell’organizzazione degli orari, anche quando si è affacciata al commerciale [...] preciso che le volte in cui io e [redacted] siamo andati con la [redacted] da clienti è stato per un affiancamento, anche perché lei sosteneva di aver già esperienza nel settore avendo lavorato credo nel settore delle assicurazioni”*); teste [redacted] *“quando ha svolto l’attività di commerciale lei si fissava in totale autonomia gli appuntamenti e se li lavorava [...] poteva contattare chiunque ma non clienti già di [redacted] quando la [redacted] si presentava ai potenziali clienti aveva un listino prezzi predisposto. Poi poteva capitare che una volta giunti a colloquio con il cliente, emergessero delle esigenze diverse che fuoriuscivano dal servizio base. In questo caso lei chiamava il tecnico, anche me, io trovavo una soluzione per il cliente, le fornivo il prezzo base, ma poi la trattativa commerciale era sua, io le davo solo il prezzo base poi era lei che doveva trattare”*; teste [redacted] *quando andava da un cliente, era perché era un cliente contattato da lei; era lei che aveva fissato l’appuntamento [...] lo so perché si rivolgeva di solito a me per avere qualche suggerimento”, “quando fissava un appuntamento presso un cliente da cui sarebbe poi andata personalmente, lo fissava in autonomia”*).

Alla luce, quindi, delle esaminate risultanze testimoniali, si deve ritenere sostanzialmente provata l’autonomia organizzativa e gestionale di [redacted] durante il periodo lavorativo svolto presso [redacted] senza che, di contro, sia stata dimostrata alcuna effettiva e sostanziale interferenza da parte della committente, alcun inserimento funzionale dell’operatrice nell’organizzazione aziendale e, soprattutto, alcun assoggettamento di quest’ultima al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della società ricorrente.

In difetto, dunque, di compiuta prova della natura subordinata della prestazione lavorativa oggetto di causa, il Tribunale accerta e dichiara l'illegittimità dell'avviso di pagamento emesso dall'INPS il 31.10.2017 in relazione al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. BS/00017/2017 del 5 giugno 2017 ITL 1148/2017 e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dalla società ricorrente in relazione ai suddetti titoli.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:

- accerta e dichiara l'illegittimità dell'avviso di pagamento emesso dall'INPS il 31.10.2017 in relazione al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. BS/00017/2017 del 5 giugno 2017 ITL 1148/2017 ;
- per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dalla società ricorrente in relazione ai suddetti titoli;
- condanna INPS alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 per compensi, euro 43,00 per esborsi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Riserva a sessanta giorni il deposito della motivazione.

Brescia, 01/06/2022

IL GIUDICE
NATALIA PALA